



Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del 7 febbraio 2020

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 settembre 1995¹ sulle prestazioni è modificata come segue:

Art. 1

¹ L'allegato 1 indica le prestazioni di cui all'articolo 33 lettere a e c OAMal, che sono state esaminate dalla Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali e di cui l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (assicurazione):

- a. assume i costi;
- b. assume i costi solo a determinate condizioni;
- c. non assume i costi.

² L'allegato 1 non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Le modifiche e le versioni consolidate dell'allegato 1 sono pubblicate sul sito Internet dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)².

¹ RS **832.112.31**

² www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Prestazioni mediche

Art. 3c cpv. 4

⁴ L'allegato 1a non è pubblicato né nella RU né nella RS. Le modifiche e le versioni consolidate dell'allegato 1a sono pubblicate sul sito Internet dell'UFSP³.

Art. 12a lett. a

L'assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche alle condizioni elencate:

Misura	Condizione
a. Vaccinazione e richiami contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite; vaccinazione contro morbillo, orechioni, rosolia	Secondo il «Calendario vaccinale svizzero 2019» (Calendario vaccinale 2019) ⁴ curato dall'UFSP e dalla Commissione federale per le vaccinazioni (CFV).

Art. 20a cpv. 3

³ L'elenco dei mezzi e degli apparecchi non è pubblicato né nella RU né nella RS. Le modifiche e le versioni consolidate dell'elenco sono pubblicate sul sito Internet dell'UFSP⁵.

Art. 28 cpv. 2

² L'elenco delle analisi non è pubblicato né nella RU né nella RS. Le modifiche e le versioni consolidate dell'elenco sono pubblicate sul sito Internet dell'UFSP⁶.

Art. 29 cpv. 2

L'elenco dei medicinali con tariffa non è pubblicato né nella RU né nella RS. Le modifiche e le versioni consolidate dell'elenco sono pubblicate sul sito Internet dell'UFSP⁷.

³ www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Limitazione dell'assunzione dei costi per determinanti interventi elettivi

⁴ Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif

⁵ www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco dei mezzi e degli apparecchi analisi (EMAp)

⁶ www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco delle analisi (EA)

⁷ www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Medicamenti > Elenco dei medicinali con tariffa (EMT)

II

Gli allegati 1 e 1a sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.

7 febbraio 2020

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset

*Allegato 1*⁸
(art. 1)

**Rimunerazione da parte dell'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie di determinate prestazioni mediche**

⁸ Non pubblicato nella RU. L'allegato 1 può essere consultato all'indirizzo:
www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe >
Prestazioni mediche.

*Allegato 1a*⁹
(art. 3c cpv. 4)

Limitazione dell'assunzione dei costi per determinati interventi elettivi

⁹ Non pubblicato nella RU. L'allegato 1a può essere consultato all'indirizzo:
www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe >
Limitazione dell'assunzione dei costi per determinati interventi elettivi.

